

PILLOLE CON L'ESPERTO

ESENZIONI IMU, CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO E NUOVO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

2 APPUNTAMENTI DI 15 MINUTI
PER SCOPRIRE LE PIÙ
IMPORTANTI NOVITÀ

Programma:

VEN 12 Luglio - ore 9

VEN 26 Luglio - ore 9



ANTHEA S.R.L.

Programma

Webinar 26 luglio 2024

- Il contraddittorio preventivo, alla luce dei più recenti interventi normativi
- La riforma dell'accertamento con adesione di cui al D.lgs n. 13/2024

Relatore: Avv. Luca Blengio

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Ha la funzione di intensificare la tutela e la partecipazione del contribuente nella fase preliminare all'emanazione degli atti tributari, ovvero la fase di analisi e raccolta dei dati e delle informazioni che consentono all' Ente di procedere ad una corretta imposizione tributaria, conformemente agli standard richiesti dall' Unione Europea.

Normativa di riferimento

L'istituto del contraddittorio preventivo è disciplinato dall'art. 6bis dello Statuto del Contribuente.

Il comma 3 precisa che “Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.”

Motivazione rafforzata

Il comma 4 dell'art. 6-bis prevede che “l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.

In altri termini, qualora il contribuente dovesse aderire all'invito e dovesse formulare le proprie osservazioni rispetto allo schema di atto che avrà ricevuto, il Comune sarà tenuto ad indicare, nell'atto definitivo, le ragioni del proprio diniego (c.d. motivazione rafforzata).

Conseguenze del mancato espletamento del contraddittorio preventivo

Il comma 1 dell'art. 6-bis precisa che il mancato rispetto delle norme in tema di contraddittorio preventivo determina l'**annullabilità** dell'atto definitivo.

A differenza della normativa precedente, ora l'annullabilità consegue automaticamente al mancato rispetto della procedura di cui all'art. 6-bis, ed il contribuente non sarà più tenuto a fornire la cosiddetta "*prova di resistenza*" (in altri termini, non sarà più tenuto a dimostrare che il mancato svolgimento del contraddittorio ha determinato un aggravamento della propria posizione debitoria).

Atti esclusi dal contraddittorio preventivo

Il comma 2 dell'art. 6 bis prevede che *“non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli **atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”*.

Interventi legislativi successivi

1) Atto di indirizzo del MEF del 29 febbraio 2024

Ha specificato che l'entrata in vigore del contraddittorio preventivo – inizialmente prevista per gli atti a far data dal 18 gennaio – avrebbe dovuto attendere l'emanazione del decreto attuativo ministeriale.

Interventi legislativi successivi

2) Art. 7 comma 1 del D.L. 29/03/2024 n. 39:

*“1. **Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.***

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

*3. **Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto [della presente disposizione], comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo”.***

Interventi legislativi successivi

3) Decreto Ministeriale 24/04/2024

Art. 2 – Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

*“Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato **ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione** [...]”.*

Art. 3 - Atti di pronta liquidazione

*“Ai fini del presente decreto, si considera di pronta liquidazione **ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione** [...]”.*

Art. 4 - Atti di controllo formale delle dichiarazioni

*“Ai fini del presente decreto, si considera di controllo formale della dichiarazione **ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati** [...]”.*

Contraddittorio preventivo e tributi locali

Il Decreto Ministeriale 24/04/2024 ha altresì individuato alcuni atti che sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, ma non ha fornito indicazioni specifiche in materia di tributi locali.

Art. 1, commi 3-bis e 3-ter L. n. 212/2000

“3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge concernenti la garanzia del contraddittorio [...]. Le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie [...].

3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.”

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il D.lgs 13/2024 ha innovato profondamente l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs n. 218/1997, introducendo una serie di norme che vanno lette in sintonia con il neo-introdotto contraddittorio preventivo.

La procedura di accertamento con adesione consente al contribuente che ha ricevuto un atto impositivo (o ha subito accessi, ispezioni o verifiche) di instaurare un dialogo con l'Ente impositore per contestare una pretesa tributaria che ritiene illegittima, riducendo l'importo delle sanzioni a un terzo del minimo edittale.

Presupposto per l'accertamento con adesione è la presenza di materia concordabile, ovvero di elementi di fatto suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, invece, dal campo applicativo dell'istituto le questioni di mero diritto, nonché tutte le fattispecie nelle quali la pretesa tributaria è determinabile sulla base di elementi oggettivi.

Accertamento con adesione e tributi locali

Art. 50 Legge del 27/12/1997 - N. 449 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

“Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente”

In altri termini, i Comuni hanno la possibilità di prevedere nei loro regolamenti l'applicabilità dell'istituto dell'accertamento con adesione anche per i propri tributi locali.

Ove il regolamento comunale nulla preveda al riguardo, non si applicherà la normativa sull'accertamento con adesione.

Procedura

Art. 1 D.Lgs n. 218/1997:

“lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.”

Di conseguenza, ove il regolamento comunale preveda la possibilità di ricorrere all'accertamento con adesione anche con riferimento ai tributi locali, tale invito dovrà essere ricompreso nella bozza di atto di cui all'art. 6-bis o, nei casi esclusi dal contraddittorio preventivo, nel corpo dell'avviso di accertamento.

Accertamento con adesione a seguito della notifica dello schema di atto

L'art. 6 comma 2 prevede che:

“il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”

Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce invece che, in tali casi:

“Il termine per l'impugnazione [...] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”

Accertamento con adesione a seguito della notifica dello schema di atto

Il comma 2 quater dell'art. 6 prevede che **“Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2-bis, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.”**

Per i casi in cui il contribuente non abbia presentato controdeduzioni a seguito della notifica dello schema di atto, il comma 2 bis dell'art. 6 stabilisce invece che **“Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso [...] per un periodo di trenta giorni.”**

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater: **“Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo [...], l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente.”**

Accertamento con adesione nei casi esclusi dal contraddittorio preventivo

L' art. 6 comma 2 prevede che “Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso”.

Anche in questo caso trova applicazione il comma 3 dell'art. 6, in forza del quale:
“Il termine per l'impugnazione [...] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.”

Grazie per l'attenzione

Per domande o
chiarimenti

E-mail: segreteria@antheasrl.org

PILLOLE CON L'ESPERTO

ESENZIONI IMU, CONTRADDITTORIO
PREVENTIVO E NUOVO
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

2 APPUNTAMENTI DI 15 MINUTI
PER SCOPRIRE LE PIÙ
IMPORTANTI NOVITÀ

Programma:

VEN 12 Luglio - ore 9

VEN 26 Luglio - ore 9